

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2143

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1990

Norme per la salvaguardia di esemplari animali e vegetali protetti e relative sanzioni

ONOREVOLI SENATORI! - È ormai noto all'opinione pubblica il problema della rarefazione faunistica di moltissime specie di animali, alcune delle quali spesso anche a noi lontane geograficamente, provocata dai più svariati mercati che presuppongono all'origine catture o uccisioni di esemplari esotici.

Si è posto dunque in tempi recenti a livello politico internazionale il tema del commercio delle specie in via di estinzione o di prodotti derivanti dalla uccisione e lavorazione di tali esemplari.

Il problema è stato organicamente definito in sede di accordo fra moltissimi Paesi interessati, a livello di esportazione o

importazione, con la firma della ormai famosa Convenzione di Washington, applicata poi nella CEE con due regolamenti (n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983).

Tale Convenzione mira a disciplinare il commercio internazionale delle specie di fauna (ma anche di flora) selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

Con dettagliati parametri di previsione specifica, il testo dell'Accordo vuole stroncare il commercio di specie ormai al collasso dell'estinzione e regolamentare con criteri organici sempre a fini limitativi il commercio di altre specie anch'esse sempre più rare.

Il fine è chiaro: vanificare caccia e stragi all'origine per mancanza, poi, di un mercato disposto ad assorbire le merci relative.

Si tratta di una normativa importantissima, all'avanguardia nel campo del diritto dell'ambiente, la quale, se correttamente e realmente applicata, può contribuire in modo determinante a risolvere alla radice il problema in esame.

Trattasi di un Accordo tra moltissimi Paesi interessati, a livello di esportazione o importazione, applicato poi nella CEE con i due regolamenti sopra citati.

Nel nostro Paese la detta Convenzione, ed anzi i regolamenti CEE che ne hanno consentito l'applicazione nella Comunità europea, sono stati attuati con un decreto ministeriale del 31 dicembre 1983.

Tale decreto, tuttavia, seppur riporta *in toto* e correttamente i principi della normativa internazionale, ripropone poi in se stesso un vuoto pregiudiziale e macroscopico: la mancanza delle penalità per i contravventori, con riflessi diretti sulle procedure da eseguire!

Nella normativa di recepimento nel nostro Paese, infatti, dopo aver elencato tutta una serie di divieti e di norme di sbarramento, non si prevede in modo espresso alcuna sanzione o penalità e nessuna norma procedurale per attuare in via completa quanto imposto in via di principio.

Non prevedendo sanzioni o pene, non si chiarisce di conseguenza neanche il tipo di violazione posta in essere dal contravventore e pertanto neppure l'organo competente a decidere.

In altre parole, una violazione di una prescrizione di legge nel nostro ordinamento giuridico può integrare un reato o una infrazione amministrativa; si incardinano così procedure e si generano conseguenze del tutto diverse. Un reato, punito con una pena detentiva, o con una multa o ammenda, attiva come è noto, la competenza dell'autorità giudiziaria (pretore o procuratore della Repubblica) la quale promuove un'azione penale nei confronti dei responsabili.

La polizia giudiziaria nella flagranza del reato, e cioè nell'immediatezza dell'accer-

tamento della violazione di legge, procede ad un sequestro penale dei corpi di reato e anche dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato.

All'atto dell'intervento la polizia giudiziaria deve redigere un verbale nel quale indica i motivi del sequestro e, inevitabilmente, il tipo di reato posto in essere dal responsabile al quale deve essere immediatamente consegnata copia del verbale. Il provvedimento va poi trasmesso entro 48 ore al magistrato competente il quale convalida il sequestro a sua volta entro 48 ore; il provvedimento di convalida va poi notificato al contravventore.

A tutto ciò deve seguire, inevitabilmente e logicamente, il provvedimento dell'azione penale da parte del magistrato competente per un reato. Ma tale reato deve essere specifico, espressamente previsto e delineato, con dettato e penalità.

Si giunge in genere ad un giudizio al termine del quale, in caso di condanna, oltre ad irrogare la pena il giudice può disporre la confisca definitiva dei corpi di reato e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato.

La sentenza di condanna è soggetta ad appello. In caso di condanna definitivamente confermata questa risulterà sul certificato penale del responsabile.

Vi è poi la seconda ipotesi di una violazione amministrativa.

Non si attiverà la competenza della magistratura. La polizia procede ad un sequestro amministrativo degli oggetti di violazione di legge con una procedura molto più semplice e si attiverà un contenzioso, sempre amministrativo, tra i responsabili ed un organo pubblico (comune, provincia, regione o Stato) al termine del quale al contravventore può essere imposto il pagamento di una sanzione amministrativa (attenzione: non multa, ma semplice sanzione amministrativa) ed i beni possono essere confiscati, sempre in via amministrativa, o in alcuni casi restituiti al responsabile.

I ricorsi sono diretti verso una superiore autorità amministrativa. Non vi sarà mai

irrogazione di sanzione che comporti detenzione e non si registrerà mai il fatto sul certificato penale.

Come si può ben notare, procedure e conseguenze sono ben diverse. Ora, nel testo di recepimento del nostro Paese della Convenzione di Washington non si accenna minimamente al fatto principale e se cioè il violare i divieti integri un reato o una semplice infrazione amministrativa.

Dunque, è praticamente impossibile stabilire come agire, quale procedura seguire, a chi rivolgersi, come sequestrare i beni, cosa farne e via dicendo.

La Convenzione, nel suo testo originale, prevede che gli Stati firmatari vareranno norme penali per la sua applicazione.

Dunque questo basterebbe già per poter escludere che le violazioni debbano intendersi amministrative. Ma se trattasi di violazione penale, il reato deve essere ben specificato in modo consequenziale. E questo reato, oggi, non esiste nel nostro Paese. Nè ve ne è traccia nel testo del decreto di recepimento.

Da parte di alcuni si è sostenuto che si potrebbe applicare, in via analogica, la legge sul contrabbando che prevede norme penali e così si potrebbe supplire al vuoto legislativo creatosi in questa materia. Ma si tratta in realtà di una forzatura giuridica, se non altro perchè è noto che nel campo penale il ricorso all'analogia è impossibile ed illecito.

Del resto, una norma deve essere chiara ed espressa, per il principio della certezza del diritto, e non può rimettersi una penalità o sanzione a pura discrezionalità interpretativa laddove manchi la relativa e chiara previsione espressa.

È vero che alla frontiera i prodotti in contrasto con il dettato della Convenzione vengono respinti. Seppur anche in questa sede si dovrebbe pur sempre contestare una violazione (amministrativa o penale) e procedere di conseguenza.

Ma se viene accertato un caso di violazione all'interno del territorio nazionale, come si procede? Come si deve procedere? Si sequestrerà in via penale? E dunque si denuncerà il responsabile? A quale magistrato? Il pretore o il procuratore della Repubblica? E qual è il reato, se di reato debba trattarsi? Qual è l'eventuale pena? E altri interrogativi analoghi.

A nessuno di questi interrogativi, pregiudiziali, si è in grado di rispondere con le norme attualmente in vigore.

In molti casi le autorità competenti ricorrono a dei sequestri che non trovano oggi un supporto giuridico preciso.

Va rilevato, dunque, che il semplice «sequestro» con il quale nel nostro Paese si vorrebbe definire tutta la procedura in caso di violazione della Convenzione di Washington è scevro da ogni reale significato operativo e determina la pratica paralisi applicativa della Convenzione nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque importa od esporta, vende o detiene, trasporta anche per conto terzi, esemplari vivi o morti o loro parti o prodotti derivati di animali selvatici e piante di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, avente per oggetto attuazione del regolamento CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983, è punito con la pena detentiva da due mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. In caso di recidiva e quando il reato è commesso da pubblico ufficiale la pena è raddoppiata.

2. Gli esemplari animali e vegetali, vivi o morti, le loro parti o prodotti derivati devono essere affidati ad idonea struttura pubblica in grado di curarne il mantenimento, garantirne la sopravvivenza e curarne il reinserimento, se vivi; la distruzione per quelli morti, le loro parti e i prodotti derivati.

Art. 2.

1. Tutti i detentori a qualsiasi titolo degli animali o delle piante di cui all'articolo 1, sono tenuti a farne denuncia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, tramite presentazione di relativa documentazione presso gli uffici del Corpo forestale dello Stato.

2. Gli esemplari di animali vivi devono essere registrati in apposito elenco e resi identificabili. Al proprietario viene rilasciata idonea certificazione.

3. La normativa di cui al comma 2 si applica per gli esemplari morti, le loro parti o prodotti derivati, con registrazione in elenchi specifici.